



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 6 agosto 2019

IVA Crediti trimestrali cedibili dal 2020

La legge di conversione del decreto crescita (58/2019) introducendo l'art. 12-sexies ha ampliato la possibilità di cessione ai crediti trimestrali.

La possibilità si applica **ai crediti richiesti a rimborso** a partire **dal prossimo 1° gennaio 2020**.

Tal cessione è consentita attualmente solo al credito maturato dalla dichiarazione annuale. Si ricordi che, trattandosi di crediti verso lo Stato, la cessione ha necessità della presenza del Notaio che certifichi l'avvenuta cessione e che la stessa dovrà essere notificata all'AA.FF.

Il primo credito Iva cedibile sarà quello richiesto a rimborso nel modello Iva TR presentato **entro il 30 aprile 2020** e riferito al **primo trimestre 2020**.

Ovviamente nulla cambia nella determinazione del credito da chiedere a rimborso, ovvero la sussistenza dei motivi del rimborso infrannuale elencati **all'art. 38-bis DPR 633/72**, ricordiamo i principali:

quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter;

quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche quando effettua acquisti ed importazioni di

beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis);

